

FONDO FOR.TE.

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN "ELENCO DEGLI ESPERTI DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI" ED IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI TECNICI DI VALUTAZIONE DEI PIANI E PROGETTI FORMATIVI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. For.Te., ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del Fondo, intende avvalersi di appositi Nuclei Tecnici, composti da esperti in possesso di specifiche competenze e determinati requisiti nelle attività di valutazione:
 - a) dei Piani e Progetti formativi candidati dai potenziali beneficiari di finanziamenti in risposta agli Avvisi emanati dal Fondo;
 - b) dei Piani formativi presentati a valere sulle risorse cumulate ai sensi del Regolamento del Fondo sui Conti individuali e di Gruppo.
2. Il presente Regolamento:
 - 2.1 discende dallo Statuto e dal Regolamento di For.Te e garantisce il rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità;
 - 2.2 disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco dei suddetti esperti e del conseguente conferimento degli incarichi professionali;
 - 2.3 individua e definisce le modalità operative relative al funzionamento dei Nuclei Tecnici di valutazione, ai sensi del citato articolo 4 del Regolamento del Fondo;
 - 2.4 è rivolto esclusivamente a persone fisiche che svolgano, in virtù delle competenze possedute e delle specifiche esperienze professionali acquisite, nonché abbiano svolto ruoli di assistenza tecnica di alto profilo nell'ambito specialistico.

Articolo 2

"Elenco degli esperti dei processi di valutazione di interventi formativi"

1. L'Elenco si rivolge a prestatori individuali di servizi di assistenza tecnica di alto profilo.
2. L'Elenco viene costituito tramite apposito Invito pubblico emanato dal Fondo. L'elenco ha validità biennale, al termine del quale verrà ricostituito con la stessa modalità.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riserva nel caso in cui le candidature risultassero numericamente insufficienti o inammissibili, di riaprire i termini per la presentazione delle domande o di emanare un nuovo Invito.
4. L'inserimento nell'Elenco non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti di reclutamento presso Il Fondo For.Te.
5. Non potranno essere conferiti incarichi ad esperti non inseriti nell'Elenco.
6. L'Invito così come l'elenco degli aventi diritto vengono pubblicati sul sito del Fondo, www.fondoforte.it

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

1. L'inserimento iniziale così come la successiva permanenza nell'Elenco ed il relativo incarico di collaborazione potranno essere conferito esclusivamente a soggetti (persone fisiche) esperti in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenza professionale.
Tali esperti dovranno risultare altresì in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - d) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14.11.2002 n. 313;
 - e) essere in possesso delle competenze /requisiti professionali previsti al successivo art 4;
 - f) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art 5

Articolo 4

Competenze e requisiti professionali

Per essere inseriti nell'Elenco costituisce condizione necessaria il possesso cumulativo di tutti i seguenti requisiti:

1) TITOLO DI STUDIO Laurea triennale, specialistica e/o magistrale, di vecchio o nuovo ordinamento. Diploma di scuola secondaria superiore, in presenza di documentata esperienza professionale di almeno 10 anni.

2) CONOSCENZE INFORMATICHE Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed esperienza nella gestione di applicativi per piattaforme e Software.

3) ESPERIENZA PROFESSIONALE:

a) aver maturato esperienza documentata di almeno tre anni, nell'arco degli ultimi cinque anni, nella valutazione e/o selezione di progetti per ammissibilità a finanziamento pubblico.

O, in alternativa

b) essere iscritto in elenchi o albi (a livello territoriale, regionale, nazionale, comunitario) di esperti valutatori di programmi/progetti di formazione a finanziamento pubblico.

O, in alternativa

c) aver svolto attività progettuale per soggetti formativi in ambito di bandi pubblici rivolti alla Formazione Continua e/o alla Formazione permanente, purché non realizzata nei 5 anni precedenti dall'emanazione dell'Invito.

O, in alternativa

d) aver svolto attività continuativa di tipo progettuale presso Università pubbliche/private o presso master universitari o corsi di specializzazione universitari.

Articolo 5

Incompatibilità e requisiti di onorabilità

I candidati devono trovarsi in assenza delle seguenti condizioni di incompatibilità, che devono perdurare per tutta la durata dell'incarico.

a) Non aver svolto, nei cinque anni precedenti la candidatura e durante lo svolgimento dell'incarico, attività di lavoro subordinato, consulenza e/o collaborazione, o aver intrattenuto rapporti commerciali in favore di soggetti presentatori o attuatori di Piani formativi a valere sugli Avvisi del Fondo For.Te.;

b) Essere, o essere stati negli ultimi cinque anni, soggetti riferibili e/o collegati, in ragione di rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, anche coordinato, o in ragione di attività svolte come amministratori, rappresentanti legali, direttori, a qualsiasi livello con le Organizzazioni istitutive del Fondo e/o con le loro articolazioni/associazioni territoriali e/o di categoria, nonché con enti o società costituite, partecipate o promosse, a qualsiasi livello, dalle stesse;

- c) Avere rapporti di parentela o affinità, con il Personale operativo, i Dirigenti, i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci, i componenti l'Assemblea del Fondo;
- d) Avere rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con soggetti sub lettere a) e b).

L'eventuale insorgenza di una situazione di incompatibilità rappresenta giustificato motivo di revoca dell'incarico.

Articolo 6

Ammissibilità delle candidature

Gli esperti, che intendano manifestare il proprio interesse all'inserimento nell'Elenco, dovranno compilare l'apposita domanda (allegato A) ed allegare il curriculum vitae in formato europeo (allegato B) unitamente alla documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'invito.

Le domande dovranno pervenire nelle modalità ed alla scadenza che sarà specificata in apposito Invito emanato dal Fondo.

Il possesso dei requisiti e delle competenze ed esperienze professionali e l'assenza di incompatibilità, previsti dai precedenti articoli, sarà verificato sulla base delle informazioni che gli esperti avranno provveduto a fornire al Fondo con le domande ed i curricula, da apposita Commissione interna al Fondo, composta dal Direttore coadiuvato dai responsabili dell'Area Monitoraggio ed Ispezione.

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco e successivo conferimento di incarichi professionali, le verifiche saranno svolte dalla Commissione sulla base della presenza dei criteri e requisiti sopra determinati.

Articolo 7

Modalità di costituzione dei Nuclei tecnici di valutazione

Conferimento degli incarichi

All'esito delle suddette attività, la Commissione predisporrà l'Elenco degli esperti, sulla base del quale il Consiglio di Amministrazione di For.Te. procederà, con apposita delibera, a formalizzare l'Elenco che conterrà l'indicazione degli esperti selezionati e che sarà pubblicato sul sito del Fondo For.Te.

Successivamente in Consiglio di Amministrazione davanti a un notaio, verranno estratti a sorteggio tra gli esperti inseriti nell'elenco:

- N. 3 esperti per il nucleo tecnico che opera sui Piani/Progetti presentati a valere sui Conti Individuali e di Gruppo, con incarico di durata biennale.
- N. 3 esperti per il nucleo tecnico che opera per i Piani/Progetti presentati a valere su ogni Avviso speciale/ tematico, con incarico di durata biennale.

- N. 5 esperti per il nucleo tecnico che opera per i Piani/Progetti presentati a valere sull'Avviso Generalista/di sistema, con incarico di durata biennale.

I rimanenti nominativi dell'Elenco verranno estratti in successione, per definire una graduatoria a scorrimento da utilizzare in caso di rinuncia, o revoca per perdita dei requisiti, degli esperti inseriti nei nuclei di valutazione.

Il Fondo manterrà la riservatezza sui nomi estratti per la valutazione dei piani/progetti formativi.

La graduatoria a scorrimento avrà validità biennale.

Articolo 8

Revoca dell'incarico e Cancellazione dall'elenco

1. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico ad uno o più componenti i nuclei di valutazione, nonché alla cancellazione dall'Elenco:

- In presenza di errori formali e/o sostanziali nello svolgimento delle attività assegnategli;
- Allorché lo stesso risulti inadempiente nell'esecuzione di una prestazione, in assenza di impedimenti di forza maggiore o non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- Qualora abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con For.Te.;
- Per falsa dichiarazione in merito a uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- Per violazione di obblighi previsti dall'incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- Qualora abbia perso i requisiti richiesti dal Fondo.

2. For.Te. comunicherà per iscritto la revoca e la cancellazione dall'Elenco.

Articolo 9

Compensi e rimborsi degli esperti

Ciascun esperto inserito in un nucleo tecnico di valutazione riceverà, per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, un compenso lordo giornaliero definito dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con i criteri ed i massimali approvati dall'Assemblea del Fondo, in misura pari a euro 400,00 IVA e oneri inclusi, nonché un eventuale rimborso, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, purché preventivamente autorizzate e dietro presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 10

Obblighi degli esperti selezionati

10.1 Incompatibilità e Conflitto di interessi

Gli esperti dovranno, anche all'atto di accettazione dell'incarico, formalmente dichiarare l'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse in relazione allo specifico oggetto dell'attività di valutazione in ordine all'incarico conferito in loro favore. Laddove dovesse sussistere un potenziale conflitto di interessi For.Te. escluderà il soggetto, individuando nell'Elenco a scorrimento il sostituto cui conferire l'incarico. For.Te. potrà procedere periodicamente ad accertamenti per verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni.

10.2 Codice di condotta

Gli esperti dovranno svolgere l'incarico loro conferito con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle regole del Fondo e della procedura operativa adottata per la valutazione dei Piani e Progetti formativi.

10.3 Riservatezza

Gli esperti selezionati dovranno mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti l'incarico loro conferito, nonché su ogni altra informazione di cui verranno comunque in possesso nello svolgimento dell'incarico stesso.

Articolo 11

Modalità di funzionamento dei Nuclei Tecnici

1. Nella fase di start up della valutazione, previa comunicazione del Direttore del Fondo i componenti dei Nuclei Tecnici si riuniscono in seduta plenaria presso il Fondo al fine di:

- esaminare l'Avviso, le griglie di valutazione qualitativa e tutta la documentazione utile messa a disposizione dal Fondo;
- condividere le modalità operative per la valutazione e comparazione dei Piani o Progetti formativi presentati;
- definire le modalità di applicazione dei criteri che saranno utilizzati nella valutazione dei Piani/Progetti presentati, assicurando che le stesse siano conformi a quanto definito nella griglia pubblicata nel testo dell'Avviso di riferimento. Tali modalità vengono formalizzate in un apposito modello, che viene allegato al verbale della seduta plenaria del Nucleo tecnico.

2. Le attività di valutazione qualitativa dei Piani o Progetti vengono svolte utilizzando l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dal Fondo. Tali attività pertanto dovranno essere svolte esclusivamente presso i locali del Fondo.

3. Attraverso il citato applicativo, i valutatori provvederanno ad attribuire per ogni item previsto dalla Griglia di valutazione il punteggio, e una sintetica motivazione dello stesso.
4. Al termine delle attività di valutazione ogni Nucleo tecnico provvede collegialmente a redigere il verbale finale, sulla base di quanto prescritto dall'Avviso oggetto della procedura. Il suddetto elenco riporterà il RUP (riferimento unico del Piano/Progetto), la denominazione del soggetto Presentatore, il punteggio totale qualitativo attribuito e sarà organizzato in ordine decrescente.
5. La documentazione di cui al precedente comma, firmata in tutte le sue parti dai valutatori, viene consegnata al Direttore per il perfezionamento dell'iter di approvazione dei Piani e Progetti formativi, ai sensi degli art. 6 comma 6 e 7 comma 8 del Regolamento di For.Te.

Articolo 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore del Fondo verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico; in particolare, verifica lo stato di avanzamento delle attività in capo ai Nuclei tecnici, il rispetto agli obiettivi temporalmente affidati, la completezza e la rispondenza della documentazione prodotta dai Nuclei Tecnici alla relativa procedura operativa adottata dal Fondo.
2. Qualora le prestazioni fornite non rispettassero i tempi richiesti e formalizzati nell'ambito del contratto stipulato, o risultassero mancanti della documentazione prevista, il Direttore richiede ai componenti i Nuclei, di integrare la documentazione entro un termine stabilito, coerente con la durata dell'incarico, o nel caso di gravi inadempienze le segnala al Consiglio di amministrazione per la revoca dell'incarico.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati dei quali For.Te. dovesse entrare in possesso in esecuzione del presente Regolamento saranno raccolti e trattati esclusivamente secondo le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.